

DECRETO 20 aprile 1998.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Scalpello, ricadente nel comune di Castel di Judica.**

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI  
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, con il quale l'area di Monte Scalpello e Monte Turcisi, ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto di proroga n. 7001 del 12 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 6 settembre 1997, con il quale è stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;

Visto il verbale n. 59 redatto nella seduta del 19 aprile 1997, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, nel quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Scalpello ricadente nel comune di Castel di Judica;

Esaminata la perimetrazione descritta nel verbale n. 59/97 della sopracitata commissione, che viene meglio specificata e integrata come segue:

"partendo dal punto di intersezione tra il limite amministrativo tra le province di Enna e Catania e la strada statale n. 192, la perimetrazione segue il ciglio occidentale di detta strada in direzione sud-est fino ad incontrare il bivio con la strada comunale Cuticchi-Catenanuova; da questo punto la perimetrazione continua in direzione sud-ovest, lungo il ciglio settentrionale di detta strada, segnata nell'allegata planimetria I.G.M. nel primo tratto come mulattiera, nel secondo come strada secondaria e nel terzo ancora come mulattiera, fino al punto in intersezione con il limite amministrativo tra le province di Enna e Catania, in contrada S. Nicolella. Da questo punto la perimetrazione segue, in senso orario in direzione nord-est, il suddetto limite amministrativo fino al punto di partenza;

Accertato che il verbale n. 59 del 19 aprile 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Castel di Judica dal 19 agosto 1997 al 19 novembre 1997 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 19 aprile 1997 a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale n. 59 della seduta del 19 aprile 1997 e correttamente approfondite nello stralcio planimetrico allegato al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Scalpello ricadente nel comune di Castel di Judica in conformità alla proposta del 19 aprile 1997 verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte di territorio comunale di Castel di Judica, corrispondente al rilievo di Monte Scalpello, ricadente nel comune di Castel di Judica, area meglio descritta nel verbale n. 59 del 19 aprile 1997 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata con pallinato nero nella corografia allegata che, insieme al succitato verbale forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art.9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 59 redatto nella seduta del 19 aprile 1997 dalla competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli artt.4 della legge n.1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Castel di Judica, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castel di Judica ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Castel di Judica.

#### Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente

decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.  
Palermo, 20 aprile 1998.  
CROCE

Allegati

COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI  
E PANORAMICHE DI CATANIA  
Verbale n. 59 del 19 aprile 1997

L'anno 1997, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 9,30 nella sede della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania in via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita a seguito di avvisi di convocazione del 15 marzo 1997 prot. n. 436 (racc. A.R.), la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche di cui al D.P.R.S. n. 805 del 3 dicembre 1975 art. 31, con D.A. n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente:

*Ordine del giorno*  
(raccomandata del 15 marzo 1997 prot. 436)

- 1) lettura, approvazione e sottoscrizione del verbale n. 58;
- 2) Licodia Eubea: proposta di vincolo di singolarità geologica della grotta Salinelle;
- 3) Castel di Judica: proposta di vincolo di parti del territorio comunale (Monte Scalpello e Monte Turcisi);
- 4) Vizzini: proposta di vincolo di parte del territorio comunale ("Concerie" e zone circostanti);
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti:

- 1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
- 2) arch. Giuseppe Dato - componente;
- 3) prof. Nunzio Famoso - componente;
- 4) dott. ing. Ignazio Sansone, direttore del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente.

Assente, benchè regolarmente invitato, l'ispettore forestale della provincia di Catania.

Assiste in qualità di segretario, ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 1357/40, il dott. Franco La Fico Guzzo, funzionario della Soprintendenza, nominato con nota protocollo n. 431 del 14 marzo 1997. Partecipa alla riunione, per chiarimenti sui vari aspetti relativi alle proposte dei vincoli in esame, il dott. G. Li Rosi, dirigente tecnico geologo della Soprintendenza di Catania.

Alle ore 10,00 il presidente, dott.ssa Francesca Migneco, constatato il numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti.

Il presidente inizia la seduta, invitando il dott. La Fico a leggere il verbale della seduta precedente. Dopo la lettura i componenti confermano e sottoscrivono il verbale n. 58 dell'1 marzo 1997.

*(Omissis)*

Non avendo altro da discutere riguardo all'argomento si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno, riguardante la proposta di vincolo di parti del territorio comunale di Castel di Judica (Monte Scalpello e Monte Turcisi). Il presidente invita il dott. Li Rosi ad esporre le ragioni della proposta di vincolo.

Il dott. Li Rosi interviene esponendo le ragioni che hanno determinato la proposta di vincolo.

Il Monte Scalpello è la parte più elevata (583 m. s.l.m.) di una dorsale che si estende per una lunghezza di circa 2,5-3,0 km. in direzione est-ovest al confine fra le province di Catania e di Enna. Il versante del monte ricadente in provincia di Enna è stato sottoposto a vincolo ai sensi della legge

n. 1497/39 con proposta della Commissione per la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche della provincia di Enna approvata nella seduta del 28 settembre 1995.

La porzione di territorio oggetto della presente proposta di vincolo ricade nel territorio comunale di Castel di Judica. Sulla carta topografica edita dall'I.G.M. questa interessa la tavoletta "Catenanuova" 269 IV SE.

Il monte per la sua posizione e le sue caratteristiche morfologiche può essere considerato l'estremo lembo orientale della catena dei Monti Erei che occupa la zona centrale dell'isola. La sua sagoma, che si staglia isolata sulla pianura circostante, per la parte di versante riguardante la provincia di Enna è chiaramente visibile dall'autostrada A19 Catania-Palermo, all'altezza dello svincolo di Catenanuova. Dalla sua vetta si domina un panorama che spazia dalla Piana di Catania, ai Nebrodi, agli Erei, alle colline di Caltagirone, al massiccio etneo e si possono intravedere alcuni dei centri abitati circostanti (Centuripe, Agira, Assoro, ecc.).

Oltre alle valenze paesaggistiche Monte Scalpello possiede alcune peculiarità di carattere geologico, botanico e faunistico, che ne fanno un complesso naturale di rilevante valore.

Infatti, la successione stratigrafica dei terreni che lo formano, conosciuta in letteratura come "Unità di Monte Iudica", molto ricca di fossili triassici, rappresenta un'anomalia per la sua posizione molto più esterna rispetto ad altre analoghe formazioni della Sicilia settentrionale.

Tale successione inizia con una "alternanza argilloso-calcareo arenacea" ("Formazione Mufara"), ricca di faune fossili ad ammonoidi, a lamellibranchi e a gasteropodi, appartenente al Carnico medio-superiore; seguono, in alto, "Calcari con selce", del Carnico superiore, "Radiolariti" giurassiche con vulcaniti, marne e calcari marnosi rossi e biancastri in facies di "scaglia" ed infine "argille marnose ed arenarie glauconitiche" dell'Oligocene-Miocene superiore-medio.

Fra i termini descritti specie i "Calcari con selce" e le "Radiolariti", lungo il versante ricadente in provincia di Catania, formano degli affioramenti molto suggestivi e spettacolari per la varietà dei colori e delle forme e la creazione di pareti a strapiombo che incombono sulla vallata sottostante. Dal punto di vista botanico, la vegetazione presente, molto rada e di tipo prevalentemente spontaneo è rappresentata soprattutto dall'*Ampelodesmos tenax* e dalla macchia mediterranea con alberi isolati di ulivo, pistacchio selvatico, leccio, lentisco, sommacco, artemisia, biancospino, oleastro, carrubbo, timo, nonché da numerosi fiori, tra cui l'orchidea spontanea, il ciclamino montano, la sternbergia, l'iris, la mandragora, ecc.

Sotto l'aspetto faunistico la ridotta frequentazione dei luoghi ha favorito il proliferare di conigli selvatici, lepri, donnole, istrici, ricci, talpe, piccoli roditori e rapaci.

E' da segnalare infine la presenza, sulla sommità del monte, di alcuni manufatti che rivestono, nell'ambito geografico della zona d'inquadramento, notevole importanza dal punto di vista storico-antropologico. Si tratta di un santuario e dei ruderi di un eremo del '700, insieme a resti di manufatti (rovine di edifici, cisterne, muretti di recinzione, ecc.) risalenti ad epoche precedenti (occupazione araba).

Il santuario è sede di pellegrinaggi da parte dei fedeli che la prima domenica di maggio e di ottobre vi si recano per venerare la Madonna del Rosario. All'interno del santuario sono conservati, in un'urna di vetro, i "Corpora santa" dei tre frati Filippo Dulcetto, Matteo e Mariano Rotolo, che circa cinque secoli fa, sul monte, iniziarono la loro esperienza di eremiti. Nei secoli successivi il loro esempio fu seguito da altri monaci che si stabilirono sulla sommità del monte e caratterizzarono con la loro attività questo luogo suggestivo. Quanto detto è testimoniato dalla presenza di grandi strutture d'uso culturale e dai resti di altre strutture, in muratura, destinate al ricovero degli eremiti e degli animali, e all'immagazzinamento di scorte alimentari ed idriche. Queste strutture, che probabilmente riutilizzano o sorgono sulle preesistenze del periodo arabo-emirale o svevo, meriterebbero un intervento di salvaguardia e di recupero.

Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alle tesi esposte.

Riguardo alla perimetrazione il dott. Li Rosi puntualizza di aver ampliato leggermente il perimetro del vincolo rispetto a quello ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 di cui al D.A. n. 7092

del 29 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, ritenendo utile inserire una adeguata fascia di rispetto estesa verso la campagna circostante per meglio tutelare le visuali della struttura carbonatica.

Intervenendo l'ing. Sansone conferma la propria adesione al vincolo di Monte Scalpello, muovendo però delle perplessità circa il perimetro proposto dal dott. Li Rosi in quanto ritiene che le aree incluse nella proposta di vincolo, ad eccezione di quelle già tutelate con decreto n. 7092 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, posseggono le medesime caratteristiche di quelle contermini e pertanto il perimetro dovrebbe allargarsi a dismisura alle campagne circostanti.

Alle considerazioni dell'ing. Sansone si associano i componenti della commissione e pertanto sono favorevoli a confermare il perimetro di cui al decreto n. 7092.

A questo punto il presidente, ritenuta esaurita la fase di discussione, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato i funzionari esterni alla commissione ad allontanarsi, e dopo che questi si sono allontanati, di esprimere singolarmente il proprio voto sul seguente trattato.

Proposta di vincolo di parti del territorio comunale di Castel di Judica e più precisamente dell'area di Monte Scalpello.

Sono presenti e votanti:

- 1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
- 2) arch. Giuseppe Dato - componente;
- 3) prof. Nunzio Famoso - componente;
- 4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente.

Assiste come segretario, il dirigente tecnico geologo dott. Franco La Fico Guzzo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania.

La Commissione

— considerato che l'area di Monte Scalpello risulta di grande pregio geomorfologico, geologico e naturalistico;

— considerato che, al di là dell'aspetto scientifico, da un punto di vista prettamente paesaggistico le aree individuate sono caratterizzate da bellezza non comune per l'unicità delle forme del paesaggio modellato dai processi naturali ivi presenti;

— condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

— esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla Soprintendenza;

Delibera

All'unanimità con il voto favorevole dei sigg.ri:

- 1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
- 2) arch. Giuseppe Dato - componente;
- 3) prof. Nunzio Famoso - componente;
- 4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;

di proporre al competente Assessorato, di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 1 e n. 4 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Scalpello, evidenziata in giallo nella corografia in scala 1:25.000 e delimitata con pallinato nero.

La perimetrazione ripropone gli stessi identici limiti delle aree che sono allo stato attuale sottoposte al vincolo di immodificabilità ai sensi della legge regionale n. 15/91 art. 5.

Pertanto viene approvata la seguente delimitazione: l'area proposta, situata a nord-ovest dell'abitato di Castel di Judica, ricade all'interno della tavoletta Catenanuova F. 269 IV S.E.

Partendo dal punto di intersezione tra il limite amministrativo tra le province di Enna e Catania e la

strada statale n. 192, la perimetrazione segue il ciglio occidentale di detta strada in direzione sud-est fino ad incontrare il bivio con la strada comunale Cuticchi-Catenanuova; da questo punto la perimetrazione continua, in direzione sud-ovest, lungo il ciglio settentrionale di detta strada fino al punto di intersezione con il limite amministrativo tra le province di Enna e Catania, in contrada S. Nicoletta. Da questo punto la perimetrazione segue, in senso orario in direzione nord-est, il suddetto limite amministrativo fino al punto di partenza.

*(Omissis)*

Esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13,00.

Il presidente: Migneco

Il segretario: Guzzo

I componenti: Dato - Famoso - Sansone

*(Si omette la tavola allegata)*

(98.19.1017)

[Torna al Sommario](#) 

DECRETO 27 aprile 1998.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Turcisi, ricadente nel comune di Castel di Judica.**

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI  
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto assessoriale n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, con il quale l'area di Monte Scalpello e Monte Turcisi, ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto assessoriale di proroga n. 7001 del 12 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 6 settembre 1997, con il quale è stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;

Esaminato il verbale n. 61 redatto nella seduta del 26 luglio 1997, nel quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Turcisi, ricadente nel comune di Castel di Judica, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale n. 61 del 26 luglio 1997 a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale n. 61 del 26 luglio 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Castel di Judica dal 20 ottobre 1997 al 20 gennaio 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 26 luglio 1997, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale n. 61 della seduta del 26 luglio 1997 e correttamente approfondite nello stralcio planimetrico allegato al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la parte di territorio comunale di Castel di Judica, corrispondente al rilievo di Monte Turcisi ricadente nel comune di Castel di Judica, in conformità alla proposta del 26 luglio 1997 verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte di territorio comunale di Castel di Judica, corrispondente al rilievo di Monte Turcisi, ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica, area meglio descritta nel verbale n. 61 del 26 luglio 1997 della competente della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata con pallinato nero nella corografia allegata che insieme al verbale forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 61 redatto nella seduta del 26 luglio 1997 dalla competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Castel di Judica, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castel di Judica ove gli interessati

potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Castel di Judica.

### Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 aprile 1998.

CROCE

Allegati

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA  
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA  
Verbale n. 61 del 26 luglio 1997

L'anno 1997, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 8,30 nella sede della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania in via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita a seguito di avvisi di convocazione del 21 luglio 1997 prot. n. 1144 (fax+racc. A.R.), la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche di cui al D.P.R.S. n. 805 del 3 dicembre 1975, art. 31, con D.A. n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente:

*Ordine del giorno*

(raccomandata del 21 luglio 1997 prot. n. 1144)

- 1) lettura, approvazione e sottoscrizione dei verbali n. 59 e 60;
- 2) Licodia Eubea: proposta di vincolo di singolarità geologica della Grotta Salinelle;
- 3) Castel di Judica: proposta di vincolo di parti del territorio comunale (Monte Turcisi);
- 4) Vizzini: proposta di vincolo di parte del territorio comunale ("Concerie" e zone circostanti);
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti:

- 1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
- 2) arch. Giuseppe Dato - componente;
- 3) prof. Nunzio Famoso - componente;
- 4) dott. ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania;
- 5) mar. Francesco Fasanaro - delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania.

Assiste in qualità di segretario, ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 1357/40, il dott. Franco La Fico Guzzo, funzionario della Soprintendenza, nominato con nota protocollo n. 1143 del 21 luglio 1997. Partecipa alla riunione, per chiarimenti sui vari aspetti relativi alle proposte dei vincoli in esame, il dott. G. Li Rosi, dirigente tecnico geologo della Soprintendenza di Catania.

Alle ore 8,30 il presidente, dott.ssa Francesca Migneco, constatato il numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti.

Il presidente inizia la seduta, invitando il dott. La Fico a leggere i verbali delle sedute precedenti. Dopo la lettura i componenti confermano e sottoscrivono i verbali n. 59 del 12 luglio 1997 e n. 60 del 19 luglio 1997.

*(Omissis)*



Non avendo altro da discutere riguardo all'argomento si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno, riguardante la proposta di vincolo di parti del territorio comunale di Castel di Judica (Monte Turcisi). Il presidente invita il dott. Li Rosi ad esporre le ragioni della proposta di vincolo. Il dott. Li Rosi interviene esponendo le ragioni che hanno determinato la proposta di vincolo. Il Monte Turcisi fa parte della dorsale che si estende per una lunghezza di circa 2,0 Km. in direzione est-ovest al confine fra le province di Catania e di Enna.

La porzione di territorio oggetto della presente proposta di vincolo ricade nel territorio comunale di Castel di Judica. Sulla carta topografica edita dall'I.G.M. questa interessa la tavoletta "Monte Turcisi" F° 269 II N.O.

Il monte per la sua posizione e le sue caratteristiche morfologiche può essere considerato, assieme a Monte Scalpello e Monte Judica, l'estremo lembo orientale della catena dei Monti Erei che occupa la zona centrale dell'isola. Esso rappresenta il primo rilievo al margine settentrionale della Piana di Catania, da cui è chiaramente visibile la sagoma. Dalla sua vetta si domina un panorama che spazia dalla Piana di Catania, ai Nebrodi, agli Erei, alle colline di Caltagirone, al massiccio etneo e si possono intravedere alcuni dei centri abitati circostanti (Catenanuova, Paternò, Motta S. Anastasia, Belpasso, Catania, ecc.).

Oltre alle valenze paesaggistiche Monte Turcisi possiede alcune peculiarità di carattere geologico, botanico e faunistico, che ne fanno un complesso naturale di rilevante valore.

Infatti, la successione stratigrafica dei terreni che lo formano, conosciuta in letteratura come "Unità di Monte Iudica", molto ricca di fossili triassici, rappresenta un'anomalia per la sua posizione molto più esterna rispetto ad altre analoghe formazioni della Sicilia settentrionale.

Tale successione inizia con una "Alternanza argilloso-calcareo arenacea" ("Formazione Mufara"), ricca di faune fossili ad ammonoidi, a lamellibranchi e a gasteropodi, appartenente al Carnico medio-superiore; seguono, in alto, "Calcari con Selce", del Carnico Superiore, "Radiolariti" giurassiche con vulcaniti, marne e calcari marnosi rossi e biancastri in facies di "scaglia" ed infine "Argille marnose ed arenarie glauconitiche" dell'Oligocene-Miocene superiore-medio.

Fra i termini descritti specie i "Calcari con selce" e le "Radiolariti" formano degli affioramenti molto suggestivi e spettacolari per la varietà dei colori e delle forme e la creazione di pareti a strapiombo che incombono sulla vallata sottostante.

Dal punto di vista botanico, la vegetazione presente è molto rada e di tipo prevalentemente spontaneo, con arbusti e piante tipiche mediterranee, che si adattano al clima particolarmente arido e ai terreni di litologia roccioso-pietrosa.

Sotto l'aspetto faunistico la ridotta frequentazione dei luoghi ha favorito il proliferare di conigli selvatici, lepri, donnole, istrici, ricci, talpe, piccoli roditori e rapaci.

E' da segnalare infine la presenza, sulla sommità del monte, di alcuni manufatti che rivestono, nell'ambito geografico della zona d'inquadramento, notevole importanza dal punto di vista archeologico. Si tratta dei resti di una fortezza greca (phourion), posta a dominare l'imbocco della valle del Dittaino.

La sommità è difesa su tre lati da una cortina muraria in tecnica pseudo-isodoma di ottima fattura, che raggiunge in un punto l'altezza di circa 4 m. e che è uno dei migliori esempi di tale tecnica in Sicilia. Nel tratto meglio conservato è presente una porta di tipo sceo.

Il phourion mostra di avere avuto due fasi costruttive, la prima forse di epoca arcaica, la seconda, caratterizzata da un avancorpo con tecnica muraria un pò diversa (blocchi più piccoli lavorati a bugnato), è probabilmente di età dionigiana (V-IV secolo).

L'area della fortezza fu nel '600 occupata da un eremo, al quale appartengono probabilmente buona parte delle rovine visibili.

Il pianoro sottostante la cima mostra tracce di occupazione legate probabilmente alla presenza della guarnigione militare greca.

Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alle tesi esposte.

Esaurita la discussione, il presidente prega i componenti la commissione, dopo aver invitato i

funzionari esterni alla commissione ad allontanarsi, e dopo che questi si sono allontanati, di esprimere singolarmente il proprio voto sul seguente trattato:

— proposta di vincolo di parti del territorio comunale di Castel di Judica e più precisamente dell'area di Monte Turcisi.

Sono presenti e votanti:

- 1) dott.ssa Francesca Migneco, Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
- 2) arch. Giuseppe Dato - componente;
- 3) prof. Nunzio Famoso - componente;
- 4) ing. Ignazio Sansone - ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania;
- 5) mar. Francesco Fasanaro - delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania.

Assiste come segretario, il dirigente tecnico geologo dott. Franco La Fico Guzzo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania.

La Commissione

— considerato che l'area di Monte Turcisi risulta di grande pregio geomorfologico, geologico e naturalistico;

— considerato che, al di là dell'aspetto scientifico, da un punto di vista prettamente paesaggistico le aree individuate sono caratterizzate da bellezza non comune per l'unicità delle forme del paesaggio modellato dai processi naturali ivi presenti;

— condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

— esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla Soprintendenza;

Delibera

All'unanimità con il voto favorevole dei sigg.ri:

1) dott.ssa Francesca Migneco, Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) arch. Giuseppe Dato - componente;

3) prof. Nunzio Famoso - componente;

4) ing. Ignazio Sansone - ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania;

5) mar. Francesco Fasanaro - delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania;

di proporre al competente Assessorato, di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 1° e n. 4° e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Turcisi, evidenziata in giallo nella corografia I.G.M. in scala 1:25.000 e delimitata con pallinato nero.

Pertanto viene approvata la seguente delimitazione:

— partendo dall'ingrosso meridionale della Masseria Turcisi il limite segue la strada sterrata che aggira la base del monte in direzione ovest fino ad incontrare la regia trazzera Cuba Monaco e proseguire su di questa in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale 102/II Sferro - Castel di Judica. Da qui il limite si muove in direzione est fino a raggiungere e proseguire, sempre nella stessa direzione, sulla strada comunale Passo Ladrone-Paternò. Quindi raggiunto l'incrocio con la strada interpodereale che attraversa il Vallone Turcisi prosegue su di questa in direzione nord-ovest fino alla strada d'accesso all'omonima masseria. Da questo punto il limite segue la suddetta strada in direzione sud fino alla strada sterrata che sul lato nord passa accanto al muro esterno della Masseria Turcisi e si congiunge all'ingresso meridionale, punto di partenza del perimetro del vincolo.

*(Omissis)*

Esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10,30.

Il presidente: Migneco

Il segretario: La Fico Guzzo

I componenti: Dato - Famoso - Sansone - Fasanaro

*(Si omette l'Allegato)*